

ACCORDI DI SECONDO LIVELLO: IL CONTRATTO DI PROSSIMITA'

Contratti di prossimità

LE DEROGHE



Art. 8 D.L. n.138/2011

Consente a contratti aziendali o territoriali di:

- Realizzare intese con specifiche finalità
- Potere derogatorio di leggi e contratti collettivi nel rispetto della Costituzione, della disciplina comunitaria e delle convenzioni internazionali sul lavoro
- Possibile efficacia *erga omnes*

Contratti di prossimità

LE FINALITA'



Art. 8 D.L. n.138/2011

Consente a contratti aziendali o territoriali di realizzare intese finalizzate a:

- maggiore occupazione
- alla qualità dei contratti di lavoro
- all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori
- alla emersione del lavoro irregolare
- agli incrementi di competitività e di salario
- alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali
- agli investimenti e all'avvio di nuove attività

Contratti di prossimità

CAMPO DI APPLICAZIONE



Art. 8 D.L. n.138/2011

Possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative:

- a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie
- b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale
- c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro
- d) alla disciplina dell'orario di lavoro

Contratti di prossimità

CAMPO DI APPLICAZIONE



Art. 8 D.L. n.138/2011

Possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative:

- e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento

Contratti di prossimità

DEROGHE E LIMITI



Art. 8 D.L. n.138/2011

Le specifiche intese operano anche in deroga a:

- disposizioni di legge che disciplinano le materie oggetto delle intese
- alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro

Fermo restando il rispetto

- Costituzione
- vincoli derivanti dalle normative comunitarie
- convenzioni internazionali sul lavoro

Contratti di prossimità

CONTRATTI COLLETTIVI



Art. 8 D.L. n.138/2011

- Grado di rappresentanza: da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale
- Livello aziendale e territoriale
- Ovvero le rappresentanze aziendali operanti in azienda
- Operano nei confronti di tutti i lavoratori interessati se sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario

Le rappresentanze sindacali aziendali

Strutture riconosciute



Rappresentanze sindacali
aziendali

Rappresentanze sindacali
unitarie

Costituzione

- Possono essere costituite nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori (art.35 Legge 300/1970)
- Nell'ambito delle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero di quelle firmatarie dei contratti collettivi applicati in azienda
- La struttura non è disciplinata
- In ogni unità produttiva possono essere costituite più RSA
- I contratti collettivi possono prevedere forme di coordinamento tra RSA
- Possibile la costituzione di RSU

Contrattazione collettiva e legge contrasti



Principio generale:
Derogabilità *in melius*
inderogabilità *in pejus*



Nullità in caso di violazione

Contrattazione collettiva e legge

ECCEZIONI



Derogabilità *in pejus*



Art.8 D.L. 138/2011 conv. Dalla Legge n.148/2011

Fonte normativa attribuisce efficacia generale
ai contratti collettivi aziendali

Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

Contratti di prossimità

I dubbi di costituzionalità

Asserita violazione degli articoli 39, 117, terzo comma e 118 Costituzione
Ricorrente Regione Toscana

Sentenza n. 221 del 4 ottobre 2012

Non fondata la questione di legittimità costituzionale

- Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, **l'elenco di materie ha carattere tassativo**, come si desume sia dall'espressione utilizzata dal legislatore («con riferimento» alle specifiche materie indicate), sia – ed ancor più chiaramente – dal dettato dell'art. 8, comma 2-bis, alla stregua del quale «le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro»
- Ciò significa che l'effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non ad altre
- Inoltre, trattandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale

Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione

❑ I livelli della contrattazione sono:

- Nazionale cd. primo livello: garantire certezza di trattamenti economici e normativi su tutto il territorio nazionale e per tutti i lavoratori del settore (testo unico rappresentanza)
- Territoriale e/o Aziendale cd. secondo livello: opera nell'ambito previsto dal contratto nazionale

❑ Problemi nel caso di contrasti tra livelli

Articolo 2077 c.c.:

“ I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”



Riguarda solo il rapporto tra contratto individuale e collettivo

Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione

contrasti tra livelli



Se i soggetti che hanno stipulato il contratto si secondo livello hanno operato in difformità rispetto alla previsione del contratto nazionale ?

Accordo Interconfederale fra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011

- attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi [...] nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro
- Ove non previsto al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa
- con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari o l'organizzazione del lavoro

Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione

Ruoli e funzioni della contrattazione collettiva nel testo unico della rappresentanza 2014



Contratto collettivo aziendale

- ❑ Può definire se delegata dal CCNL intese modificative
- ❑ Se non delega, in caso di crisi aziendali o in presenza di significativi investimenti, intese modificative sulle seguenti materie:
 - Prestazioni lavorative
 - Orari
 - Organizzazione del lavoro

Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione

contrastI tra livelli



?

- I soggetti che hanno stipulato il contratto si secondo livello possono operare in difformità rispetto alla previsione del contratto nazionale ?
- Esiste una gerarchia tra livelli ?
- Sono validi i contratti stipulati in violazione ?
- Conseguenze di natura giuridica o associativa ?
- Inficiano gli accordi ?

Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione contrastati tra livelli

Clausole di rinvio: i contratti nazionali fissano le regole ed i limiti per i contratti di secondo livello, quali conseguenze

SCENARI



EFFICACIA REALE

EFFICACIA OBBLIGATORIA



**INVALIDITA' GIURIDICA
DEL CONTRATTO AZIENDALE**

**PIENA VALIDITA' GIURIDICA
DEL CONTRATTO AZIENDALE**



***NON E' QUELLA PREFERITA
DA DOTTRINA E
GIURISPRUDENZA***

**GIURISPRUDENZA
RITIENE QUESTA LA
SOLUZIONE PREFERIBILE
SANZIONE ASSOCIATIVA**

Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione contrastati tra livelli



Se il contratto di secondo livello è peggiorativo:

- Prevale il contratto di secondo livello in quanto si ritiene più vicino ai soggetti interessati
- La giurisprudenza ritiene che il contratto deve essere stipulato dai medesimi soggetti che hanno stipulato quello nazionale i quali possono pertanto derogarlo

Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione

contrasti tra livelli: i criteri



- **Gerarchia tra livelli:** «L'art. 2077 cod. civ. regola unicamente il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro, e non già il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello; ne consegue che i contratti collettivi locali (provinciali, aziendali, periferici o di stabilimento) - ai quali peraltro non è applicabile il divieto di rinuncia ex art. 2113 cod. civ. - possono derogare anche "*in peius*" al trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto collettivo nazionale o comunque di più vasto ambito di applicazione.» Cass. Sez. Lav., sent. n. 4517 del 12/7/1986
- **criterio della specialità:** «la fonte collettiva più prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili, anche se di livello superiore» Cass. Sez. lavoro, sent. n. 1759 del 19/2/1988
- **criterio dell'effettiva volontà delle parti sociali:** «Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali» Cass Sez. lavoro, sent. n. 12098 del 18/5/2010

Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione

contrasti tra livelli



- **criterio cronologico:** prevale il contratto posteriore nel tempo a prescindere dal livello (Cass. 19/6/2001, n.8296)
- **criterio della prossimità territoriale:** «L'art. 2077 cod. civ. regola unicamente il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro, e non già il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello; ne consegue che i contratti collettivi locali (provinciali, aziendali, periferici o di stabilimento) - ai quali peraltro non è applicabile il divieto di rinuncia ex art. 2113 cod. civ. - possono derogare anche "in peius" al trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto collettivo nazionale o comunque di più vasto ambito di applicazione.» (Cass. 12/7/1986, n. 4517)